



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
294	30/11/2018	50	7	4

Oggetto:

L.R. 11 / 1996 e ss.mm.ii. - Regolamento regionale n. 3 / 2017 Comune o Ente proprietario: attuazione di art. 44 - Capitolato d'oneri, e art. 83 - Albo regionale delle imprese forestali.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 5D7C9E4C0A258664E703650BCD656B545481DB2C

Allegato nr. 1 : 3922ECBD684A3FCBCC5DABD3308044B8CEC4F061

Allegato nr. 2 : 325623812AB6C42CFD73E047D543F98D21D3C01A

Frontespizio Allegato : 315C1514470A80BB5B1CD97451D5806062F03BB1



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Della Valle Flora

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
294	30/11/2018	7	4

Oggetto:

***L.R. 11 / 1996 e ss.mm.ii. - Regolamento regionale n. 3 / 2017 Comune o Ente proprietario:
attuazione di art. 44 - Capitolato d'oneri, e art. 83 - Albo regionale delle imprese forestali.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. con la D.G.R. n. 585 del 26.09.2017, in attuazione dell' art. 12 della L. R. 20 gennaio 2017, n. 3, è stato approvato il Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale, modificato e integrato con il Regolamento regionale 24 settembre 2018, n. 8, di seguito indicato solo come Regolamento, che sostituisce gli ALLEGATI A, B, C e D dell'attuale L.R. 11/96 e ss.mm.ii.;
- b. nel Regolamento succitato è previsto :
 - b 1.all'art. 44 – Capitolato d'oneri, al comma 2 che lo schema del capitolato d'oneri a carico dell'impresa aggiudicataria di lotti boschivi ai sensi dell'art. 42 del Regolamento venga approvato con apposito Decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale;
 - b 2. all'art. 83, comma 2, che le modalità di iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali nonché quelle di sospensione, cancellazione, reintegrazione nel medesimo Albo, di seguito indicate solo come disposizioni, siano determinate con apposito Decreto dirigenziale della Struttura Regionale Centrale competente in materia di politiche forestali; tali disposizioni saranno soggette all'adeguamento prescritto dall'articolo 10 comma 9 del D. L.vo. n. 34 del 3.04.2018 a seguito dell'entrata in vigore di apposito decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo con cui verranno definiti criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese forestali, per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale.

CONSIDERATO che, ai sensi della normativa sopra richiamata, è necessario approvare in prima applicazione lo schema di Capitolato d'oneri e le disposizioni a livello regionale, subordinando queste ultime, in particolare, all'adeguamento ai criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese forestali appena entrerà in vigore il precitato Decreto Ministeriale;

VISTI:

- a. lo schema di Capitolato d'oneri di cui all' ALLEGATO 1 del presente atto, formato in tutto da n. 11 pagine che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- b. il documento "*Disposizioni e modalità di iscrizione, sospensione, cancellazione e reintegrazione nell'Albo regionale delle imprese forestali*" di cui all' ALLEGATO 2 del presente atto, formato in tutto da n. 2 pagine, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che i contenuti di entrambi i documenti su richiamati, di cui ai suddetti Allegati sono stati redatti in attuazione del Regolamento dai componenti del gruppo di lavoro istituito con il D.D.R. n. 16 del 18.01.2017 della D.G. 07, integrato con altri componenti con il D.D.R. n. 280 del 28.11.2017 della medesima D.G. 07, e successivamente condiviso anche dall'U.N.C.E.M. Campania in apposita riunione del 20 novembre u.s., convocata dal Dirigente dell'U.O.D. "*Ufficio Centrale Foreste e Caccia*";

RITENUTO pertanto di dover approvare i documenti di cui ai suddetti Allegati 1 e 2 in attuazione del Regolamento regionale n. 3 / 2017 e s.m.i.;

VISTI:

- a. la L.R. 11/ 96 e ss.mm.ii.;
- b. il Regolamento Regionale n. 3 del 26.09.2017 e s.m.i., art. 83 e art. 44;
- c. il Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- d. la D.G.R. n. 237 del 28/04/2017 e il D.P.G.R. n.131 del 9/05/2017 di conferimento di incarico dirigenziale alla D.ssa Flora Della Valle;
- e. il D. L.vo n. 34 del 3 aprile 2018;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario incaricato dell'U.O.D. "*Ufficio Centrale Foreste e Caccia*" e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima U.O.D.

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di approvare:

- lo schema di Capitolato d'oneri di cui all'ALLEGATO 1 del presente atto, formato in tutto da n. 11 pagine che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in attuazione dell'art. 44 del Regolamento regionale n. 3 / 2017 e ss.mm.ii.;
- il documento "*Disposizioni e modalità di iscrizione, sospensione, cancellazione e reintegrazione nell'Albo regionale delle imprese forestali*" di cui all'ALLEGATO 2 del presente atto, formato in tutto da n. 2 pagine, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in attuazione dell'art. 83 del Regolamento regionale n. 3 / 2017 e ss.mm.ii.;

2. di inviare il presente Decreto:

- al Consigliere del Presidente delegato all' Agricoltura, al Direttore Generale della D.G. 7 e alle U.O.D.- S.T.P. di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania - Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania in attuazione della L.R. n. 23 del 28/07/2017;
- Agli Enti Delegati di cui all'art. 3 della L.R. 11 / 1996 e ss.mm.ii.

- Della Valle -

SCHEMA di CAPITOLATO D'ONERI

Art. 44 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, ss.mm.ii.

COMUNE DI _____

Provincia di _____

Art. 1 Ente proprietario che effettua la vendita

Il Comune di _____ (___) in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge, o l'Ente proprietario, mediante apposito documento autorizzativo, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto boschivo (particella/e forestale/i) sito in _____, di proprietà di _____), corrispondente alla particella forestale n. ___ del Piano di Gestione Forestale (P.G.F.), vigente per il decennio ____/____, come dalle informazioni di cui alla comunicazione/autorizzazione di taglio del _____ (o dal progetto/relazione di taglio redatto dal tecnico incaricato Dr. _____ C.F./P. IVA _____, iscritto all'Ordine dei _____ della Provincia di _____ al n. _____).

Art. 2 – Forme e metodo di vendita

1. La vendita avviene ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Regionale 3/2017 e ss.mm.ii. e del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e ss.mm.ii..
2. La pubblicazione dovrà avvenire secondo i modi di legge vigenti sulla pubblicità e trasparenza.
Il Comune o Ente proprietario potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso venga presentata anche una sola offerta valida.

Art. 3 – Prezzo e rischi di vendita

1. La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di € _____ oltre I.V.A. come per legge.
2. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario.
3. L'aggiudicatario, in conformità alle informazioni di cui alla comunicazione/autorizzazione (o al progetto/relazione approvato/a), eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.
4. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo di stima per qualsiasi ragione.
5. Il Comune o Ente proprietario, all'atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce soltanto i confini e la superficie oggetto di taglio, mentre se trattasi di bosco di alto fusto garantisce il numero di piante assegnate con martello forestale, riportate in piedilista di martellata, la specie delle piante e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Art 4 – Materiale posto in vendita

1. Il materiale ritraibile dal lotto boschivo posto in vendita è il seguente:
 - a. bosco governato ad alto fusto (o in conversione all'alto fusto) con numero totale _____ piante di cui;
 - 1) n. _____ piante _____ con diametro a petto d'uomo – misurato a 1,30 metri da terra - pari o superiore a *17,5 centimetri*, martellate con l'impronta del martello forestale del tecnico incaricato e numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numero in tinta rossa indelebile,
 - 2) n. _____ piante _____ con diametro a petto d'uomo – misurato a 1,30 metri da terra - inferiore a *17,5 centimetri*, debbono essere contrassegnate al ceppo su apposita specchiatura, con una crocetta in tinta rossa indelebile e con l'impronta del martello forestale.
 - b. bosco governato a ceduo con piante e polloni della specie prevalente di _____ radicato in località _____ particella/e forestale /i n. _____, su di una superficie ragguagliata di ettari _____.

_____ e numero totale piante _____ di diametro superiore a 17,5 misurate e contraddistinte con l'impronta del martello forestale, numerate progressivamente su apposita specchiatura al ceppo con numero in tinta rossa indelebile.

2. Sia per i boschi di alto fusto che a ceduo non dovranno cadere al taglio le piante di confine individuate con doppio anello, a 1,30 m da terra, in tinta verde e riportate in apposito piedilista.

Art. 5 – Documenti da allegare all'offerta

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all'offerta:

1. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante:
 - a. l'iscrizione all'Albo regionale delle Imprese Forestali della Campania ai sensi dell'art. 83 del Regolamento regionale n. 3 del 26.09.2017 e ss.mm.ii.
 - b. di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa e che il tutto è di suo gradimento, nonché di aver preso visione del progetto di taglio e del presente Capitolato d'onere in ogni loro parte;
2. La quietanza rilasciata dalla Cassa del Comune o Ente proprietario comprovante l'effettivo deposito provvisorio di € _____ pari al 10% del prezzo di stima posto a base d'asta a garanzia dell'offerta o eventuale altra forma di garanzia autorizzata.

Art. 6 – Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrano uno o più motivi di incompatibilità, senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 7 – Validità degli Obblighi assunti dalle parti

1. L'aggiudicatario, dal momento dell'avvenuta aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso il Comune o Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.
2. Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che l'Ente è comunque tenuto a specificare, l'aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 9 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 8 – Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

1. Il verbale di aggiudicazione, da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dal rappresentante dell'Ufficio rogante e da due testimoni, darà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, alla stipula entro 60 gg di un regolare contratto di vendita del materiale legnoso aggiudicato da stipulare tra il Comune o Ente proprietario e l'impresa aggiudicataria ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico.
2. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione (della comunicazione/autorizzazione con le relative informazioni di taglio (o del progetto/relazione di taglio) e del Capitolato d'Oneri.
3. L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale presso la sede dell'Ente appaltante

Art. 9 – Deposito

1. Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare il Comune o Ente proprietario, cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del dieci per cento (10%) del prezzo di

vendita stabilito nel contratto. In luogo della cauzione reale, possono essere accettate, oltre alle fideiussioni di un Istituto di credito di diritto pubblico o assicurative o di banche di interesse nazionale, anche polizze fideiussorie emesse da società dichiarate idonee secondo le disposizioni vigenti, da rinnovare periodicamente sino alla riconsegna del lotto boschivo.

2. In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, il Comune o Ente proprietario ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo.

Art. 10– Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 9 entro il termine ivi previsto, il Comune o Ente proprietario potrà decadere dall'obbligo della stipula del contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa via p.e.c. o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre l'aggiudicazione al secondo concorrente, restando incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 11 – Consegna del lotto boschivo

1. Con la stessa comunicazione dell'approvazione e della registrazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario, via p.e.c. o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, il Comune o Ente proprietario inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna il lotto boschivo entro sessanta giorni dalla stipula del contratto
2. La consegna del lotto boschivo avviene entro 60 giorni dalla esecutività del relativo contratto alla presenza del Direttore del cantiere forestale, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento del Comune o Ente proprietario e del rappresentante della ditta aggiudicataria del lotto.
3. Il verbale di consegna deve riportare le modalità di esbosco del materiale legnoso e tutto ciò che può aver modificato lo stato dei luoghi in data successiva alla redazione del progetto di taglio e/o a quanto riportato nel verbale di assegno e stima.
4. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scampo dell'immediata sospensione dei lavori e dell'applicazione di penalità previste dal presente capitolato (art. 20, comma 11);
5. La consegna è subordinata alla verifica degli adempimenti e degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente Capitolato d'onori, tra i quali:
 - a. presenza del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26 del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm.ii..
 - b. redazione del Documento di Valutazione Rischi D.V.R. da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 28 del medesimo D.L.gs 81/2008 e ss.mm.ii..
 - c. polizza fidejussoria calcolata sul valore di aggiudicazione, al netto delle eventuali anticipazioni già versate, da rinnovare periodicamente sino all'avvenuta riconsegna del lotto boschivo al Comune o Ente proprietario;
 - d. accensione del deposito cauzionale pari al 10 per cento dell'importo di contratto, a cura e spese dell'aggiudicatario;
 - e. versamento della prima rata nei tempi, entità e modalità stabilite nel contratto;
 - f. dichiarazione di impegno rilasciata dal Responsabile del Procedimento, dell'accantonamento, da parte del Comune o Ente proprietario su apposito capitolo di bilancio, con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo almeno pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione, per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo, per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione, ripristino e/o lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del Piano di gestione Forestale..
6. Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti

dal sessantesimo giorno dall' avvenuta notifica dell'approvazione del contratto, anche se la consegna dovesse avvenire successivamente.

7. Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto relativo al materiale legnoso aggiudicato, il Comune o Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti, incamerando il deposito cauzionale.

Art. 12 – Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in base alle modalità previste nell'avviso d'asta o nel bando di gara. In caso di ritardo decorreranno a favore del Comune o Ente proprietario gli interessi legali maturati sulle somme non pagate, interessi che saranno calcolati in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e di verbale di riscontro finale. Il verbale di riscontro finale deve riportare gli estremi del completo e avvenuto pagamento sia delle somme a contratto che di eventuali penali contrattuali.

Art. 13 – Giorno di inizio dei lavori

L'aggiudicatario dovrà comunicare il giorno in cui inizieranno i lavori nel bosco al Comune o Ente proprietario, all'Ente delegato (Comunità Montana/Amministrazione Provinciale) ed al Comando Carabinieri Forestale territorialmente competenti, nonché alla Struttura Regionale Provinciale territorialmente competente.

Art. 14 – Termine dei lavori

1. Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro mesi 12 (dodici) dalla consegna contestualmente allo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione. Eventuali richieste di proroghe potranno essere richieste secondo le modalità esposte nel successivo articolo 15.
2. Il legname e la legna non tagliati ed i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati, comprensivi di eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà del Comune o Ente proprietario, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quanto altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 15 – Proroghe

1. Allorquando l'aggiudicatario ritiene di non poter portare a termine l'utilizzazione del lotto boschivo nei termini contrattuali, per cause oggettive, può fare istanza di proroga al Comune o Ente proprietario.
2. L'Ente delegato territorialmente competente, su richiesta del Comune o Ente proprietario e su relazione del Direttore del cantiere forestale, ha facoltà di concedere la suddetta proroga per un tempo utile al completamento delle utilizzazioni del lotto boschivo.
3. La concessione di eventuali proroghe, quando superano complessivamente i 180 giorni, comporta, da parte dell'aggiudicatario, l'obbligo di corrispondere al Comune o Ente proprietario un corrispettivo, comprensivo di interessi legali, che viene determinato in fase di riscontro finale, in misura proporzionale agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso aggiudicatario.

Art. 16 – Rispetto della normativa forestale

L'aggiudicatario, durante i lavori di utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza delle norme stabilite dal presente Capitolato, e dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 17 – Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

E' proibito all'aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciar pascolare animali da tiro od altri. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si rimanda alle normative dettate dal Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.

Art. 18 – Modalità del taglio

1. L'utilizzazione boschiva, fatte salve le previsioni e le prescrizioni del P.G.F. vigente, deve essere condotta in conformità:
 - a. alle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii;
 - b. alle prescrizioni allegate alla comunicazione/autorizzazione o al progetto/relazione di taglio;
 - c. al presente Capitolato d'oneri;
 - d. alle indicazioni sulle modalità di taglio riportate in eventuali pareri e/o nulla osta degli Enti competenti (Autorità di Bacino, Enti Parco, Aree protette, Riserve).
2. In particolare per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato in prossimità del colletto con strumenti ben taglienti senza lacerare la corteccia, lasciando la superficie di taglio liscia, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" od a "chierica di monaco"). Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso del Comune o Ente proprietario, dovranno essere recisi a regola d'arte. Per le piante martellate il taglio dovrà aver luogo al di sopra della impronta del martello forestale.
3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Art. 19 – Rilevamento danni

4. Durante la utilizzazione nonché alla fine della lavorazione, il Direttore del cantiere forestale, alla presenza dell'aggiudicatario, procede al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco anche attraverso (per quanto possibile) un'opportuna demarcazione dello stesso a mezzo di segni apposti con vernice indelebile, picchettazione od altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti le cui risultanze saranno ricomprese nella redazione dei verbali di riscontro periodico e/o finale ovvero di regolare esecuzione dei lavori.

Art. 20 – Riscontro finale e regolare esecuzione - penalità per inadempienze in fase di taglio

1. Il Direttore del cantiere forestale comunica l'ultimazione dell'utilizzazione boschiva, entro 10 giorni dal termine della stessa, alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed al Comune o Ente proprietario.
2. Successivamente, entro il termine fissato dall'articolo 14 del presente Capitolato d'oneri, a meno di eventuali proroghe, il Direttore del cantiere forestale provvede ad inviare alla Struttura Regionale Territoriale competente, all'Ente delegato ed al Comune o Ente proprietario ed all'aggiudicatario, il verbale di riscontro finale e, successivamente, il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
3. La Struttura Regionale Territoriale competente, entro 60 giorni dalla ricezione del verbale di riscontro finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, sulla scorta della documentazione di cui al comma 4 dell'articolo 46 del Regolamento regionale n. 3/2017, delle risultanze degli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 del medesimo Regolamento, effettua un sopralluogo finale alla presenza del Direttore del cantiere forestale e dell'aggiudicatario. In tale occasione è redatto apposito verbale con l'annotazione di eventuali violazioni agli articoli del presente Capitolato.
4. Il verbale di riscontro finale, di cui al precedente comma 2, deve essere sottoscritto dalle parti intervenute (Direttore del cantiere forestale ed aggiudicatario).
5. In sede di riscontro finale si deve:
 - a. verificare che le piante utilizzate facciano parte del lotto acquistato e siano state regolarmente assegnate;
 - b. esprimere un motivato parere in merito agli assegni effettuati nel corso dell'utilizzazione;
 - c. accertare se la lavorazione sia stata condotta nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato d'oneri, nel Contratto, e nelle norme regionali e nazionali in materia forestale.

- d. accertare che i pagamenti siano stati effettuati dalla ditta aggiudicataria secondo le modalità convenute nel Contratto e nel presente Capitolato e, nel caso di difformità, determinare la somma che resta da corrispondere al Comune o Ente proprietario;
 - e. determinare, quando siano state concesse proroghe complessive oltre i 180 giorni (precedente articolo 15, comma 3), l'indennizzo spettante al Comune o Ente proprietario in base alle presenti norme;
 - f. determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere al Comune o Ente proprietario per le piante assegnate nel corso del taglio; la suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno e dai verbali di mensili, redatti a cura del Direttore del cantiere forestale;
 - g. determinare la somma che l'aggiudicatario deve corrispondere al Comune o Ente proprietario per eventuali danni arrecati di cui al precedente art. 19. La suddetta valutazione è desunta dai dati dendrometrici rilevati al momento dell'assegno e dai verbali di riscontro periodici, redatti dal Direttore del cantiere forestale;
 - h. accertare l'esecuzione dei lavori e l'assenza dei danni relativi alle vie di esbosco come descritto nell'articolo 80, comma 3, del Regolamento n. 3/2017, prescrivendo l'esecuzione di eventuali lavori di rinsaldamento e/o ripristino. In tal caso, solo ad ultimazione dei lavori intimati, si potrà dare esecuzione allo svincolo della polizza fidejussoria appositamente accesa dall'aggiudicatario.
 - i. evidenziare eventuali infrazioni alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale
 - j. verificare che il Comune o Ente proprietario abbia provveduto all'accantonamento, su apposito capitolo di bilancio con destinazione vincolata a spese di investimento, di un importo pari, almeno, al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo per il miglioramento, recupero, manutenzione e realizzazione ex novo di opere/interventi per la prevenzione, ripristino e/o lotta agli incendi boschivi nonché per la revisione del P.G.F..
6. Per le piante per le quali sia stato omesso di considerare il letto di caduta o che, comunque, siano state abbattute a seguito del taglio, si provvede all'assegno e stima nel corso dell'utilizzazione da parte della direzione del cantiere forestale. Per le piante così assegnate, rientranti nell'ambito del 10% della massa legnosa del lotto boschivo, si procede alla loro valutazione in fase di riscontro finale in base al prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15%.
7. Quando l'assegno oltrepassa il suddetto limite del 10%, per la parte eccedente, l'aggiudicatario deve corrispondere il quadruplo del prezzo di aggiudicazione.
8. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio, che venga stroncata e danneggiata in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario pagherà al Comune o Ente proprietario un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:
- a. per un numero di piante inferiore o pari al 10% del numero di piante previste dal progetto di taglio, l'importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato del 15%;
 - b. per le piante eccedenti il suddetto 10% l'importo sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione maggiorato di quattro volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra superiore a 17,5 centimetri e di due volte, per quelle con diametro a 1,30 metri da terra inferiore o pari a 17,5 centimetri.
9. Il diametro minimo, misurato a 1,30 metri da terra, degli alberi di sottocavallo da sottoporre ad indennizzo a cura dell'aggiudicatario è di 10 centimetri.
10. Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:
- a. di € 15,00 (quindici) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
 - b. di € 15,00 (quindici) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
 - c. di € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
 - d. di € 10,00 (dieci) per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;

- e. di € 10,00 (dieci) per ogni moncone non tagliato;
 - f. di € 10,00 (dieci) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.
11. Qualora l'aggiudicatario dia inizio al taglio prima che si sia proceduto alla consegna, sarà assoggettato ad una penale che verrà stabilita dal Comune o Ente proprietario.
 12. La determinazione degli eventuali indennizzi verrà effettuata dal Direttore del cantiere forestale nel verbale di riscontro finale.
 13. Per ogni altra condizione non espressa nel presente articolo si rimanda alle normative dettate dal Regolamento regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii.

Art. 21 – Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere

L'aggiudicatario è obbligato a:

- a. tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- b. spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- c. riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- d. esonerare a rivalere il Comune o Ente proprietario, anche verso terzi, per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.
- e. limitare l'uso dei mezzi meccanici per le fasi di esbosco, utilizzando rigorosamente le piste di esbosco esistenti ed individuate.

Art. 22 – Costruzione capanne

1. L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione del Comune o Ente proprietario.
2. L'autorizzazione è concessa dall'Ente delegato territorialmente competente che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art. 20, comma 1, del presente Capitolato, trascorso il quale le stesse passeranno gratuitamente in piena proprietà del Comune o Ente proprietario.

Art. 23 – Disponibilità della cauzione

Il Comune o Ente proprietario potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di riscontro finale per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed ad altri eventuali addebiti ivi contenuti.

Art. 24 – Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare al Comune o Ente proprietario per indennizzi o penalità relativi all'utilizzazione saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, relativamente all'utilizzazione, con le modalità previste all'art. 20. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni diversa azione del Comune o Ente proprietario.

Art. 25 – Assicurazione operai – sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso il Comune o Ente proprietario, quanto verso gli operai e chiunque altro, dieventuali danni a persone e/o a cose, qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia al completo risarcimento di essi.
2. L'aggiudicatario è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori e all'applicazione del relativo C.C.N.I. vigente. Lo

svincolo del deposito cauzionale è subordinato all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) nei modi e tempi di legge.

3. L'aggiudicatario è responsabile della regolare attuazione degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.lgs 8 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii...

Art. 26 – Passaggio in fondi di altri proprietari

Il Comune o Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 27 – Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all' emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di tutti i danni, da chiunque o contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando il Comune o Ente proprietario da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo, il quale, in caso contrario, potrà rivalersi in modo adeguato.

Art. 28 – Svincolo deposito cauzionale

1. Emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed eseguito il sopralluogo finale da parte dell'UOD Servizio Territoriale Provinciale competente, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato al Comune o Ente proprietario.
2. Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolati solo dopo che l'aggiudicatario avrà regolato ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso il Comune o Ente proprietario stesso .
3. Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso il Comune o Ente proprietario per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 29 – Sospensione del taglio e infrazioni non contemplate

1. Il Comune o Ente proprietario si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione inviata all'aggiudicatario, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti ricevuti, questi persista nel taglio del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.
2. L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima inserita nel verbale di riscontro periodico/finale (art. 46, c. 4, del Regolamento regionale n. 3/2017) emesso dal direttore del cantiere forestale.
3. Eventuali infrazioni non contemplate dal presente capitolato saranno evidenziate nel verbale di riscontro finale. In tal caso copia di detto verbale dovrà essere trasmessa anche al Iomando Carabinieri Forestale territorialmente competente al fine di verificare se è necessario dare corso ad eventuali provvedimenti consequenziali.

Art. 30 – Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 31 – Penalità per mancato sgombero dei residui della lavorazione

1. Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dai residui della lavorazione e/o dal frascame l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art. 24 del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità di € 50,00 (cinquanta/00) per ara, salvo quanto diversamente disposto dal Regolamento regionale n. 3/2017.

2. L'importo sarà determinato dal direttore del cantiere forestale in sede di verbale di riscontro finale e la somma sarà versata al Comune o Ente proprietario che è tenuto ad impiegarla (entro sei mesi dall'avvenuto versamento) per lo sgombero del materiale di risulta della tagliata come verificata in sede di riscontro finale, ad esclusione di quello di diametro inferiore ai 2 cm.

Art. 32 - Obblighi di rispetto del D.lgs 8 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

L'aggiudicatario è obbligato:

1. a presentare all'atto della consegna del lotto boschivo il D.V.R. ai sensi del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm.ii..
2. a rispettare durante le operazioni di utilizzazione boschiva le disposizioni del D.L.gs 8 aprile 2008, n. 81, ss.mm.ii., in particolare le prescrizioni previste nel D.V.R..

_____, li ___/___/_____

Il Comune o Ente proprietario

L' Aggiudicatario

Dichiarazione dell'aggiudicatario

Agli effetti tutti dell'art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione del presente Capitolato che si impegna a rispettare.

L' Aggiudicatario

**Disposizioni e modalità di iscrizione, sospensione, cancellazione
e reintegrazione nell'Albo regionale delle imprese forestali**

L' Albo Regionale delle Imprese boschive, di seguito indicato solo come Albo, è stato istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della L. R. n. 11 del 9.05.1996 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo.

Dal primo gennaio 2018 è ridenominato come Albo regionale delle imprese forestali in attuazione del Regolamento Regionale n. 3 del 26.09.2017, art. 83.

L'iscrizione all'Albo è volontaria e gratuita ed è condizione necessaria per concorrere alle procedure di evidenza pubblica per l'acquisto del materiale legnoso ritraibile dai boschi e dai lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti pubblici proprietari, nell'ambito della regione Campania, nonché per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e servizi relativi alla gestione del patrimonio silvo - pastorale pubblico.

L' Albo è funzionalmente tenuto dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali -Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) "*Ufficio Centrale Ufficio Centrale Foreste e Caccia*", in collaborazione con le cinque Unità Operative Dirigenziali - Servizi Territoriali Provinciali (U.O.D. – S.T.P.) di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. L'albo viene periodicamente aggiornato ed è reso pubblico nel portale informatico istituzionale della Regione Campania, nella sezione dedicata alle foreste: www.agricoltura.regione.campania.it/foreste.it.

All' Albo possono iscriversi anche le imprese forestali che risiedono e/o operano in altre regioni.

ISCRIZIONE

All'istanza di iscrizione il legale rappresentante dell'impresa deve allegare la documentazione di seguito elencata, di data non antecedente i 90 giorni, che costituisce condizione necessaria per l'iscrizione:

1. copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
2. dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva, resa ai sensi dell'*art. 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. 445/2000*.
3. la seguente dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 / 2000 e ss.mm.ii:
 - a) di essere iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con attività prevalente o secondaria di "silvicoltura e altre attività forestali" o "utilizzo di aree forestali" o analoghi registri dello Stato di appartenenza, per le imprese aventi sede legale all'estero e per attività equivalenti;
 - b) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
 - c) che non ricade in alcuna delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n 50 (Codice dei contratti pubblici);
 - d) possesso delle specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale, da parte del titolare, ovvero di almeno un addetto legato all'impresa in modo stabile, ossia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, comprovate dall'aver effettuato il taglio, nel rispetto delle norme vigenti, di almeno un lotto boschivo negli ultimi tre anni, su una superficie boscata di almeno 10 ettari, anche non accorpati, ovvero il possesso da parte di almeno un componente l'impresa, purché sia un addetto legato all'impresa in modo stabile, ossia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un attestato di qualifica professionale di livello almeno EQF2 di cui alla norma UNI 11660 "Operatore Forestale Specializzato", o di altro attestato equivalente al livello di cui sopra, rilasciato da un organismo accreditato da un'amministrazione pubblica.
 - e) di non aver commesso più di tre violazioni alle disposizioni di cui alla normativa forestale vigente, nazionale e regionale, nell'anno precedente la data di presentazione della presente domanda di iscrizione.
 - f) di essere a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli da parte della Regione Campania sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

4. copia dell' autorizzazione / comunicazione e contratto di compravendita (anche scritture private) relativi ai tagli di cui al precedente punto d);
5. elenco dei mezzi e attrezzature posseduti per effettuare le utilizzazioni boschive.

Le imprese con sede in Campania devono inviare una domanda di iscrizione all'Ente Delegato in cui ha sede legale l'impresa o, in caso di indisponibilità di questo, al Servizio Territoriale Provinciale (S.T.P.), mentre quelle con sede esterna al territorio regionale devono inoltrarla direttamente alla U.O.D. "Ufficio Centrale Ufficio Centrale Foreste e Caccia".

La domanda va trasmessa mediante lo Sportello Unico delle Attività Forestali (S.U.A.F.) o, nelle more della sua realizzazione, inviata via p.e.c., o presentata a mano o via posta ordinaria tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di istruttoria favorevole, l'ufficio preposto all'istruttoria, trasmette il nulla osta all'iscrizione alla U.O.D. "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" che decorre dalla data di pubblicazione di apposito Decreto nella sezione "Trasparenza" del sito web regionale.

Per imprese con sede legale fuori dalla Campania la domanda di iscrizione va inoltrata direttamente alla U.O.D. "Ufficio Centrale Foreste e Caccia", che vi provvederà con le analoghe procedure precedentemente indicate.

Le istanze di conferma di iscrizione vanno presentate dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione, e in esse vanno dichiarate ai sensi del D.P.R. 445 / 2000 e ss.mm.ii. la permanenza delle condizioni per l'iscrizione come precedentemente descritte, ed eventuali variazioni intervenute nella struttura aziendale o nella ragione sociale.

SOSPENSIONE

La sospensione dall'Albo di un'impresa, oltre che su istanza della stessa, può avvenire se sia stata verificata la perdita o una falsa dichiarazione relativa di una o più condizioni richieste per l'iscrizione.

Entro un anno dalla sospensione, l'impresa può chiedere la reinscrizione integrando la documentazione necessaria.

CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'Albo di un'impresa, oltre che su istanza della stessa, può avvenire se si verifica uno dei seguenti casi:

1. cessazione dell' attività';
2. mancata regolarizzazione a seguito di avvenuta sospensione per oltre un anno dall'albo.

La sospensione o cancellazione dall'Albo sono disposte entro sessanta giorni dalla comunicazione all'impresa di avvio del procedimento ai sensi della L. 241 / 1990 e ss.mm.ii. al soggetto interessato, con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento nella sezione "Trasparenza" del sito web regionale, con conseguente interdizione dalla partecipazione alle aste ed alle gare per l'acquisto dei lotti boschivi posti in vendita dai Comuni e dagli Enti pubblici nell'ambito della Regione Campania.

L'Ente Delegato territorialmente competente o, in caso di indisponibilità di questo il S.T.P. territorialmente competente, a seguito di apposita verifica, previa comunicazione di avvio del procedimento al soggetto interessato, trasmette la proposta di sospensione o cancellazione all 'Ufficio Centrale Foreste e Caccia", che provvede a sospendere o cancellare l'impresa dall'iscrizione all'Albo, a valere dalla data di pubblicazione del Decreto di sospensione o cancellazione nella sezione "Trasparenza" del sito web regionale, dandone comunicazione all'impresa interessata via pec o con raccomandata con avviso di ricevimento.

L'impresa sospesa o cancellata, per essere reintegrata nell'Albo, deve trasmettere una richiesta di reintegrazione, allegando la documentazione necessaria all'Ente delegato territorialmente competente o, in caso di indisponibilità di questo, al S.T.P. territorialmente competente, il quale, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, può inviare un nulla osta alla U.O.D. "Ufficio Centrale Foreste e Caccia", che provvede alla reintegrazione con apposito decreto, a valere dalla data di pubblicazione dello stesso.

Per le imprese con sede fuori dal territorio regionale le procedure di sospensione, cancellazione, o reintegrazione vengono espletate direttamente dalla U.O.D. "Ufficio Centrale Foreste e Caccia" con le stesse

modalità descritte precedentemente.